



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 124
Generale

OGGETTO: Polizia Amministrativa.
Regolamenti comunali.
Testo Unico delle disposizioni in materia di *Phone-Center* ed *Internet Point*

Le disposizioni in materia di *Phone-center* ed *Internet Point* hanno subito sostanziali modifiche negli ultimi anni; allo scopo di compattare ed uniformare il complesso delle disposizioni attualmente in vigore, si è reso necessario revocare tutte le disposizioni precedentemente divulgate e fornire una trattazione organica della materia, attraverso la predisposizione di un testo unico delle circolari in materia.

PHONE CENTER - INTERNET POINT

1. **PREMESSA**

Il “*phone center*” è un centro servizi in cui il cliente utilizza linee telefoniche per effettuare chiamate internazionali con un risparmio di costi rispetto alle tariffe praticate sulle normali linee telefoniche.

Negli “*internet point*” si mettono a disposizione dei clienti apparecchiature telematiche con connessioni ad internet.

Questi centri offrono anche altri servizi quali quello della corrispondenza e spedizione di pacchi, nonché quello del trasferimento internazionale di denaro.

Attualmente l'attività è disciplinata dal:

- ⇒ Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”⁽¹⁾ che, all'art. 3, statuisce che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di interesse generale e che tale attività è libera, fatte salve le condizioni di esercizio imposte dalla legge e le eventuali limitazioni che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica;
- ⇒ Regolamento Comunale di Igiene, che nell'art. 212-*bis*, rubricato “*Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico*”, disciplina la materia relativa all'igiene e sicurezza dei locali;
- ⇒ Regolamento di Polizia Urbana, art. 45 *bis*, rubricato “*Servizi di pubblico interesse*”, il quale, congiuntamente all'Ordinanza Sindacale n. 858 del 10 marzo 2005, detta la disciplina relativa agli orari ed ai giorni di apertura al pubblico dei locali.

(1) – In Pubblicato sul S.O. alla G.U n. 214 del 15 settembre 2003.

2. **ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

Con il D.M. 16 agosto 2005 ⁽²⁾, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto Legge n. 114/05 conv. nella Legge n. 155/05 ⁽³⁾, venivano stabiliti gli obblighi dei titolari e gestori, in particolare relativi:

- all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine d'impedire l'accesso ai predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati a disposizione degli organi giudiziari e di polizia.

Il D.L. n. 225/2010 ⁽⁴⁾ ha abrogato il comma 4 del sopra citato art. 7; pertanto, **dal 1 gennaio 2011, non è più obbligatoria l'identificazione degli utenti ed il monitoraggio delle connessioni effettuate**, nonché tutte le ulteriori prescrizioni previste dal DM 16 agosto 2005.

Inoltre, sempre l'art. 7 del Decreto Legge n. 114/05, al comma 1, aveva introdotto l'obbligo di richiedere la preventiva licenza al Questore per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. Tale obbligo è scaduto il 31/12/2011 e non è stato prorogato ⁽⁵⁾, pertanto, **a decorrere dal 1 Gennaio 2012 non è più necessario richiedere la licenza al Questore territorialmente competente.**

3. **ESERCIZIO ATTIVITA' FORNITORE SERVIZI DI COMUNICAZ. ELETTRONICA**

Il "phone center" è un centro servizi in cui il cliente utilizza:

- ⇒ linee telefoniche per effettuare chiamate internazionali, con un risparmio di costi rispetto alle tariffe praticate sulle normali linee telefoniche;
- ⇒ apparecchiature telefax;
- ⇒ altri tipi di apparecchiature terminali.

I centri internet o "internet point" mettono a disposizione dei clienti:

- ⇒ apparecchiature telematiche con connessioni ad internet.

Per esercitare l'attività di fornitore di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, la persona fisica titolare dell'impresa ovvero il legale rappresentante della persona giuridica deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Via Alfieri, 10 – Torino una dichiarazione, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e deve essere redatta in conformità al modello appositamente predisposto ⁽⁶⁾. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Rilevato che non è previsto né prescritto dalla normativa in vigore alcun obbligo da parte del titolare dell'attività di "phone center" o "internet point" di detenere sul posto la dichiarazione e quindi di esibirla agli organi di vigilanza, la eventuale mancanza del titolo autorizzatorio, potrà essere accertata, fatte salve le dichiarazioni del titolare dell'attività, solo con gli accertamenti di polizia

(2) – "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155" in G.U. n. 190 del 17/8/05.

(3) – "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" in G.U. n. 177 del 01/08/05.

(4) – Vds art. 2, comma 19, lettera b) del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie." (in G.U. 29/12/2010, n. 303), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47).

(5) – Nel Decreto Legge 29 dicembre 2011 n° 216 cd "milleproroghe" convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n° 14 non è stata più prevista la proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di richiedere la licenza del Questore per gli esercizi pubblici di telefonia e Internet.

(6) - Vds. modello allegato alla presente circolare.

amministrativa da effettuare presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Via Alfieri, 10 – Torino (Tel. 011/5763445 - telefax 011/ 5763436-437 – e-mail it.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it).

Tali attività possono essere fornite in via esclusiva oppure come attività sussidiaria alla principale, inserite in pubblici esercizi, negozi, ecc. **Non deve essere considerato "phone center" o "internet point"**, ovvero fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni (quindi non necessita del titolo autorizzatorio in questione)⁽⁷⁾, quell'esercente l'attività commerciale-artigianale, proprietario o gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, edicola, ecc. che, **non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni**, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete, come ad esempio:

- ⇒ uno o più telefax;
- ⇒ una o più postazioni terminali con accesso alla rete;
- ⇒ una o più postazione telefonica.

4. **CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI**

Al fine di adeguare la normativa comunale alle disposizioni dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 259/03 che, nel definire i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico come attività di preminente interesse generale, dispone che l'erogazione degli stessi debba avvenire comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, l'Amministrazione Comunale, con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004 - n. mecc. 2004 01650/002 -, introduceva, all'interno del Regolamento d'Igiene, il nuovo articolo 212 *bis* "Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico"⁽⁸⁾.

La Corte Costituzionale⁽⁹⁾ era intervenuta in merito alla questione di legittimità costituzionale di una legge delle Regione Lombardia che, analogamente alla norma del nostro Regolamento Comunale d'Igiene, aveva previsto una serie di requisiti igienico sanitari, morali per i titolari e i gestori, urbanistici, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, introducendo un autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia. La questione di legittimità costituzionale faceva riferimento proprio al contrasto tra le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e l'introduzione, ad opera del legislatore locale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia. Sulla base di tali argomentazioni la Corte Costituzionale ha determinato la complessiva caducazione della legge regionale.

In conseguenza di tale sentenza, l'Amministrazione Comunale, con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2008 - n. mecc. 2008 09556/017⁽¹⁰⁾-, ha ulteriormente modificato il Regolamento d'Igiene eliminando dall'art. 212 *bis* la previsione della comunicazione di inizio attività al Comune, fermo restando l'obbligo della presenza dei requisiti igienico sanitari previsti.

Pertanto, nel territorio del Comune di Torino, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259⁽¹¹⁾, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- allacciamento idrico e fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali ed idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; i locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti (alla data del 7 giugno 2004) possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo,

(7) - Così come disposto dalla delibera n.102/03 del 15/04/03 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (G.U. n.113/03) .

(8) – Consultabile al link http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2004/2004_01650.html.

(9) - Sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008.

(10) – Consultabile al link http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2008/2008_09556.html.

(11) – Segnalazione certificata d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni, vds precedente paragrafo n. 2, pag. 2 della presente circolare.

adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;

- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;
- le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20;
- all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

Le deroghe, inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.

Qualora venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro.

5. **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA**

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2004 03428/048 del 4 ottobre 2004, è stato introdotto nel Regolamento di Polizia Urbana l'art. 45-*bis* che disciplina, con un rinvio ad apposito provvedimento del Sindaco, gli orari di apertura al pubblico dei servizi di pubblico interesse.

L'Ordinanza Sindacale n. 858 del 10 marzo 2005, emanata in attuazione dell'art. 45-*bis*, commi 1 e 2, R.P.U., ha stabilito che gli esercizi che offrono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico (phone center) siti nel territorio comunale, in merito agli orari e giorni di apertura e chiusura al pubblico, devono seguire le disposizioni di seguito riportate.

- ⇒ Ogni esercente può facoltativamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico nell'ambito della fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 20,00.
- ⇒ La domenica e i giorni di festività è consentita l'apertura dalle 7,00 alle 20,00 per un massimo, anche non continuativo, di 8 ore giornaliere da comunicare con le modalità di cui al punto successivo.
- ⇒ Ogni esercente individua un giorno non festivo di chiusura settimanale da comunicare preventivamente e per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Divisione Commercio - Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità.
- ⇒ Il giorno di chiusura e l'orario della giornata festiva sono modificabili dall'esercente il quale è tenuto ad informare della modifica il settore comunale competente. Le modifiche potranno essere oggetto di concreta applicazione decorsi 7 giorni dalla data del timbro postale di spedizione della raccomandata.
- ⇒ L'esercente è tenuto obbligatoriamente a rispettare, con riferimento alla sola attività di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, la disciplina relativa all'orario e al giorno di chiusura di cui alla presente ordinanza anche in caso di esercizio congiunto con attività di tipo diverso.
- ⇒ Gli esercenti dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico osservano e rendono noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione scritti anche in diverse lingue, tra le quali obbligatoriamente quella italiana, gli orari di apertura e chiusura e il giorno di chiusura settimanale.

Tutte le informazioni riportate sul cartello informativo devono avere lo stesso carattere grafico.

- ⇒ Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dai servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico o dai suoi utenti, o in caso di inosservanza reiterata degli orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l'orario scelto.

Sulla compatibilità dell'ordinanza n. 858 del 2005, nelle parti relative agli orari e giorni di apertura e chiusura al pubblico dei servizi di pubblico interesse, con la normativa nazionale in tema di

liberalizzazioni ⁽¹²⁾, la Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Servizio Contenzioso Amministrativo, ha precisato che l'ordinanza in oggetto non deve ritenersi superata dalla recente normativa nazionale

“...per due ordini di ragioni:

a) la prima, che si può sintetizzare nella estraneità dei phone center dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in parola: infatti, l'articolo 3 del decreto legge n. 223/2006, così come convertito in legge, e successive modificazioni, espressamente circoscrive tale ambito alle sole “attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande”;

b) la seconda, secondo cui, anche a voler seguire l'elaborazione pretoria che ha ricondotto i phone center nell'alveo degli esercizi pubblici, questi ultimi restano al di fuori del suddetto ambito di applicazione. Fermo restando che, in ogni caso, essi rimarrebbero soggetti al potere sindacale di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (espressamente richiamato nell'ordinanza in esame)...”

PROCEDURA SANZIONATORIA

6. ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio abusivo dell'attività di fornitore di servizi di comunicazione elettronica al pubblico senza la relativa autorizzazione (S.C.I.A. al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni) è punito, ai sensi dell'art. 98, comma 2, Decreto Legislativo n. 259/03, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000,00 a € 2.500.000,00 (P.M.R. € 30.000,00 entro 60 gg.)

L'esercizio dell'attività in difformità da quanto dichiarato con la S.C.I.A. (ad es. sostituzione del rappresentante legale o di uno dei soci) è punito, ai sensi dell'art. 98, comma 8, Decreto Legislativo n. 259/03, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 580.000,00 (P.M.R. € 60.000,00 entro 60 gg.).

L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Via Alfieri, 10 – Torino ed i proventi sono devoluti allo Stato.

L'applicazione-irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle Comunicazioni è demandato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni il quale, a seguito di rapporto ex art. 17, Legge n. 689/81 ed in relazione alla gravità del fatto, comminerà con ordinanza ingiunzione la relativa sanzione; ne consegue che, in caso di accertamento delle fattispecie sopra indicate, si dovrà procedere alla contestazione e verbalizzazione dell'illecito (Mod. 176/bis) e trasmettere, unitamente a copia del verbale, segnalazione dell'accertamento effettuato corredato di tutte le indicazioni utili, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Via Alfieri, 10 – Torino.

7. ASSENZA – DIFFORMITÀ REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Quando viene accertata l'assenza o la difformità dei requisiti igienico sanitari dei locali richiesti dall'art. 212 bis del Regolamento comunale d'igiene, gli agenti operanti devono procedere alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 344 del Testo Unico delle Leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.) con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 103,00 (P.M.R. € 34,33 entro 60 gg.). **In questa fase, propedeutica alla successiva emanazione del**

(12) – Vds. Art. 3 Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.” in GU 4-7-2006, n. 153 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 in G.U. 11/08/2006, n.186 - SO n.183. e art. 31, comma 1, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.” in GU 6-12-2011, n. 284 - S.O. n. 251, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 in G.U. 27/12/2011, n. 300 – S.O. n. 276.

provvedimento di sospensione, è opportuno non procedere all'adozione del provvedimento cautelare di sequestro amministrativo. Gli agenti operanti dovranno redigere, inoltre, una segnalazione contenente la dettagliata descrizione dei requisiti mancanti, ovvero delle difformità accertate che dovrà essere inoltrata, unitamente alla copia del verbale di contestazione della violazione, alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Servizio Contenzioso Amministrativo - Via Meucci n. 4, competente all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione.

Qualora, successivamente alla notifica dell'ordinanza di sospensione, venga accertata l'inottemperanza alla stessa, gli agenti operanti dovranno procedere alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 6 *bis* RPU con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (P.M.R. € 100,00 entro 60 gg.) **con l'adozione contestuale del provvedimento di sequestro degli impianti finalizzato alla confisca.** Tutti gli atti redatti dovranno essere trasmessi alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Servizio Contenzioso Amministrativo - Via Meucci n. 4, competente all'adozione del provvedimento di confisca.

8. **INOSSERVANZA ORARI**

Le violazioni delle disposizioni contenute nell'ordinanza Sindacale n. 858/05 relative agli orari ed ai giorni di apertura e chiusura al pubblico, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 45 *bis* del R.P.U. da € 80,00 a € 500,00 (P.M.R. € 160,00 entro 60 gg.).

In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.

L'autorità competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi ed i proventi è il Sindaco/Comune tramite il Servizio Contenzioso Amministrativo, Via Meucci 4. Copia del verbale, corredata di nota di segnalazione della violazione accertata, dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Servizio Contenzioso Amministrativo - Via Meucci n. 4.

Per la corretta applicazione delle disposizioni in commento è stato predisposto il **“Prontuario delle principali violazioni in materia di phone center ed internet point”**, reperibile, **esclusivamente**, sulla rete Intranet di PM alla voce: **Prontuari/Polizia Amministrativa/Phone center**.

Il prontuario allegato alle circolari del Corpo nn. 67/09 e 68/09 è revocato.

Sono revocate le circolari del Corpo nn. 67/09, 68/09, 207/09 e 169/10. Sono altresì revocate, **esclusivamente** nelle parti relative ai phone center, le circolari del Corpo nn. 112/05 (solo le pagg. 2, 10 e 11), 31/10 e 28/11.

DC/dc/CC

Addì, 21/11/2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

Allegati:

- Appendice normativa;
- Fac-simile del modello ministeriale di dichiarazione;
- Prontuario delle principali violazioni in materia di *phone center ed internet point*.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Art. 25 - Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità.

Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce **segnalazione certificata di inizio attività** e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9⁽¹³⁾. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare

(13) – A decorrere dal 1/6/2012, il comma 1 dell'art. 78 del D.L.vo n. 70/12 ha sostituito il mod. All. 9 con il modulo All. 2, riprodotto in allegato alla presente circolare.

nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Art. 98 – Sanzioni ⁽¹⁴⁾

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00.

3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.

7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.

8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa Pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione deidocumenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.

(14) - Importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono stati così modificati dall'art. 2, comma 136 del D.L. n. 262/06 convertito nella L. n. 286/06.

10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.

14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.

17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ⁽¹⁵⁾

Regolamento Comunale D'Igiene

Art. 212-bis - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni

(15) - La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".

accessibili al pubblico ⁽¹⁶⁾

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e le disposizioni di cui alla Legge 31 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

1) allacciamento idrico e fognario;

2) idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;

3) due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;

4) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.

5) le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20.

6) all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

2. Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.

3. Qualora venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.

Regolamento Polizia Urbana

Art. 45-bis - Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.

Ordinanza Sindacale n. 858 del 10 marzo 2005

**IL SINDACO
ORDINA**

(16) - Introdotto con Deliberazione C.C. del 24 maggio 2004 - Modificato con Deliberazioni C.C. del 13 marzo 2006 e del 26 gennaio 2009.

Che gli esercizi che offrono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico comunemente riconosciuti come phone centers, siti nel territorio comunale, osservino le seguenti disposizioni in merito agli orari e giorni di apertura e chiusura al pubblico:

Art. 1 – Orario giornaliero

- 1. Ogni esercente può facoltativamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico nell'ambito della fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 20,00.*
- 2. La domenica e i giorni di festività è consentita l'apertura dalle 7,00 alle 20,00 per un massimo, anche non continuativo, di 8 ore giornaliere da comunicare con le modalità del comma successivo.*
- 3. Ogni esercente individua un giorno non festivo di chiusura settimanale da comunicare preventivamente e per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Divisione Commercio - Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità.*
- 4. Il giorno di chiusura e l'orario della giornata festiva sono modificabili dall'esercente il quale è tenuto ad informare della modifica il settore comunale indicato al comma 3 del presente articolo.*
- 5. Le modifiche potranno essere oggetto di concreta applicazione decorsi 7 giorni dalla data del timbro postale di spedizione della raccomandata.*
- 6. L'esercente è tenuto obbligatoriamente a rispettare, in riferimento alla sola attività di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, la disciplina relativa all'orario e al giorno di chiusura di cui alla presente ordinanza anche in caso di esercizio congiunto con attività di tipo diverso.*

Art. 2 – Pubblicità dell'orario

- 1. Gli esercenti dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico osservano e rendono noto al pubblico mediante cartelli visibili dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione scritti anche in diverse lingue tra le quali obbligatoriamente quella italiana gli orari di apertura e chiusura e il giorno di chiusura settimanale.*
- 2. Tutte le informazioni riportate sul cartello informativo devono avere lo stesso carattere grafico.*

Art. 3 – Riduzione dell'orario e Sanzioni

- 1. Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dai servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico o dai suoi utenti, o in caso di inosservanza reiterata degli orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l'orario scelto.*
- 2. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500.*
- 3. In caso di reiterazione delle violazioni inerenti l'osservanza della giornata di chiusura settimanale o di osservanza e pubblicità degli orari di effettiva apertura e chiusura di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'art. 45-bis del Regolamento di Polizia Urbana.*
- 4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ai sensi della legge n. 689/81 e del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.*
- 5. La Polizia Municipale e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.*
- 6. Il presente atto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in albo pretorio (il 27/03/05) e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 5225 del 21 dicembre 2004 e l'ordinanza n. 293 del 27 gennaio 2005.*

Fac-simile del modello ministeriale

Allegato n. 2
(articolo 78 del D.lgs 70/2012)

**Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 25 del Codice (D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259)**

Il sottoscritto:

- Cognome: _____
- Nome: _____
- Luogo e data di nascita: _____
- Residenza e domicilio: _____
- Cittadinanza: _____
- Società/ditta: _____
- Nazionalità: _____
- Sede: _____
- Codice fiscale e partita IVA: _____
- Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell'azionariato.

Dati del rappresentante legale:

- Cognome e nome: _____
- Luogo e data di nascita: _____
- Residenza e domicilio: _____
- Codice fiscale: _____

dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione: _____

Descrizione tipologia di servizio e l'area di copertura geografica interessata alla fornitura: _____

Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: _____

Data di inizio dell'attività _____

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell' allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. **autocertificazione** relativa all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensiva del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
2. **autocertificazione** da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
3. **fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.**
4. **N.B. SI RACCOMANDA DI COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER ACCELERARE L'ITER PROCEDURALE**

n. tel. cellulare.....e-mail.....

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per future richieste di informazione, si indica nella persona del Funzionario Amministrativo P. Sarno il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 0115763431 Fax 0115763436/7 e-mail: it.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it

DATA

FIRMA